

*Prov. 1868  
del 29/02/2020*

## COMUNE DI BAUCINA IL REVISORE UNICO

Verbale 05/2020 del 21/02/2020

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di febbraio, ore 10:30, il dott. Romana Francesco, nominato Revisore Unico con delibera di Commissario Straordinario con funzione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2018, procede presso il proprio studio a Caltavuturo all'esame per il rilascio del proprio parere di competenza sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale, ricevuta via pec il 14 febbraio 2020, avente come oggetto: "Pignoramento presso terzi promosso dalla ditta Ediltecnica SRL – Approvazione atto transattivo".

Il Revisore Unico,

Richiamato:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di debiti fuori bilancio e transazioni;

dopo aver ricordato che

con specifico riferimento al parere in merito alle proposte di transazione, l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione e non la natura di quest'ultima. (Corte dei Conti sez 345/2013/SRCPIE/PAR);

Avendo, tuttavia, ricevuto via pec il 14 febbraio 2020, una richiesta di rilascio parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale, avente come oggetto "Pignoramento presso terzi promosso dalla ditta Ediltecnica SRL – Approvazione atto transattivo";

rilascia il seguente parere.

Premesso che:

- In data 10/04/2019 veniva notificata al protocollo del Comune di Baucina la Sentenza n. 64/2019 di cui al RG n. 78/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I sez. civile, depositata il 11/01/2019
- Tale sentenza, in parziale riforma della sentenza di I grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, rigettava l'opposizione promossa dal Comune di Baucina avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2006, pertanto confermandolo e condannando l'ente alle spese processuali.
- Il decreto ingiuntivo 94/2006 derivava da fatture emesse dalla ditta Ediltecnica srl per la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione che il Comune non aveva pagato perché contestava la regolare esecuzione del servizio;
- Il Decreto Ingiuntivo 94/2006, in applicazione della sentenza 64/2019, veniva dichiarato esecutivo con provvedimento 14 del 27/03/2019 del Tribunale di Termini Imerese, e veniva notificato il 10/04/2019 ;

- In data 10/04/2019 veniva notificato atto di precisazione del credito col quale si intimava col al Comune di Baucina il pagamento a favore della Ediltecnico Srl della somma di € 27.654,23 oltre ulteriori spese di registrazione e interessi;
- Che in data 18/10/2019 veniva notificato atto di precetto con il col quale si intimava col al Comune di Baucina il pagamento a favore della Ediltecnico Srl della somma di € 27.654,23
- Che in data 27/12/2019, non avendo il Comune di Baucina ottemperato al pagamento, la società suddetta notificava atto di pignoramento presso terzi col quale pignorava tutte le somme dovute dal Tesoriere del Comune di Baucina, Banca Carige Spa, in favore del Comune di Baucina fino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00;
- Che con nota protocollo 12507 del 30/12/2019 il Comune di Baucina nella persone del responsabile UTC proponeva un accordo transattivo al fine di porre fine al contenzioso;
- Tale proposta transattiva prevedeva che il Comune di Baucina pagasse l'importo complessivo di € 19.189,06;
- Che con nota del 10/01/2020 l'avvocato della Società Ediltecnica srl la disponibilità all'accettazione della suddetta proposta transattiva;

Considerato, altresì, che non risultava impegnato in bilancio per il servizio di cui trattasi alcun importo, giacché il Comune in esito alla sentenza 551/2012 emessa dal Tribunale di Termini Imerese che aveva annullato il decreto ingiuntivo 94/2006, in sede riaccertamento ordinario dei residui aveva cancellato il residuo passivo inerente il servizio di cui trattasi, senza tuttavia accantonare un quota del Risultato di amministrazione a titolo di Fondo Contenzioso;

Richiamato,

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

“omissis”

Atteso che

l'espressione “sentenze esecutive” di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194, deve essere intesa nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivano debiti pecuniari a carico dell'ente locale” e quindi comprende anche i decreti ingiuntivi esecutivi;

Vista ed accertata

la necessità del “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), a causa di intervenuti atti ingiuntivi, per la somma complessiva di € 27.654,23, si configura quale debito fuori bilancio;

Considerato, tuttavia che dall'approvazione dell'accordo transattivo l'importo complessivo da riconoscere risulta pari ad € 19.189,06;

Il Revisore Unico,

Richiamata inoltre la deliberazione n. 85/2017 della Sezione Regionale per l'Umbria, che aderisce all'orientamento della magistratura contabile, di cui alla deliberazione n. 406/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, per la quale si è in ogni caso in presenza di un provvedimento approvato dal Consiglio comunale che sostanzialmente assorbe il riconoscimento del debito fuori bilancio, ottenuto dalla previa transazione da parte dell'ente locale, con l'avvertenza dell'obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tale transazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti (ex articolo 23, comma 5, legge n. 289/2002), data l'assenza dell'apposito provvedimento di riconoscimento di debito, a essa prodromico;

Il Revisore Unico, dopo aver sottolineato che l'approvazione dello schema di accordo transattivo oggetto del presente parere sia di competenza del Consiglio Comunale, in quanto con la delibera consiliare di approvazione dello schema transattivo oggetto della proposta di cui si occupa il presente parere, si configuri l'ipotesi per cui si approvi un atto di transazione, che assorba il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 tuel comma 1 lett.a, con successiva comunicazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti ex articolo 23, comma 5, legge n. 289/2002;

#### VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso contestualmente alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, rilasciato dal Responsabile del Servizio Area Tecnica – Arch. Angela Lascari;
- il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario – Dott. Ambrogio Fontana;

#### VISTA ed ACCERTATA

la necessità del “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a, a causa di intervenuti atti ingiuntivi, per la somma complessiva di € 27.654,23, somma ridotta ad € 19.189,06 quale esito dell'adozione dello schema transattivo di cui trattasi, da porre a carico del bilancio 2020 - cap. 923/2;

Limitatamente alle proprie competenze, il Revisore Unico

#### ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** all'adozione dello schema transattivo da parte del Consiglio Comunale il quale assorbe il riconoscimento e il relativo finanziamento del debito fuori bilancio di cui all'atto di precetto emesso dalla ditta Ediltecnica Srl in forza del decreto ingiuntivo n 94/2006, dichiarato esecutivo con provvedimento 14 del 27/03/2019 del Tribunale di Termini Imerese e notificato il 10/04/2019 emesso in esecuzione della sentenza 64/2019.

#### RAPPRESENTA al Consiglio Comunale

Che la mancata approvazione dello schema transattivo, ovvero l'inadempienza dell'accordo transattivo se deliberato comporterà all'Ente un maggiore aggravio di spese e pertanto si renderebbe necessario il riconoscimento e il finanziamento di un'ulteriore somma quale debito fuori bilancio.

#### INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il

Revisore chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

- b) il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio egli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Caltavuturo, 21 febbraio 2020